Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 73° **Roma - Martedì, 5 luglio 1932 - Anno X** **Numero 158**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1932

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

CONCORSI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze:

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 153 DEL 5 LUGLIO 1932-X:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi, n. 44: **Pastificio Val Polcevera, in Genova Rivarolo:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella 3ª estrazione del 21 giugno 1932. — **Amministrazione provinciale di Bologna:** Elenco dei titoli del prestito provinciale universitario sorteggiati il 20 giugno 1932. — **Società anonima Mazzucchelli, in Castiglione Olona:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella 4ª estrazione del 23 giugno 1932. — **Società italiana della celluloide, in Castiglione Olona:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella 4ª estrazione del 23 giugno 1932. — **Municipio di Ferrara:** Elenco delle obbligazioni del prestito di lire 6.000.000 sorteggiate nella 8ª estrazione del 20 giugno 1932. — **S. A. Stabilimenti riuniti G. De Andreis-G. Casanova, in Genova-Sampierdarena:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 28 giugno 1932. — **Trafilerie e punterie lecchesi Giuseppe Aldè, in Lecco:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella 2ª estrazione del 15 giugno 1932.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 30 maggio 1932, n. 752.
Costituzione di un Ente finanziario dei Consorzi agrari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

COSTITUZIONE DI UN ENTE FINANZIARIO DEI CONSORZI AGRARI.

Art. 1.

Costituzione e scopi dell'Ente.

È istituito un Ente finanziario per i Consorzi agrari con sede in Roma.

L'Ente ha lo scopo di contribuire allo sviluppo dell'agricoltura mediante il finanziamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei consorzi agrari, ed a tal fine è autorizzato, sino alla concorrenza del contributo dello Stato, di cui all'art. 2, lett. *a*), ad assumere crediti di pertinenza dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei consorzi agrari.

Art. 2.

Patrimonio dell'Ente.

Il patrimonio dell'Ente è costituito:

a) da un contributo dello Stato di L. 6.000.000 annui per 30 anni. Tale contributo potrà essere scontato;

b) dalle quote di partecipazione delle istituzioni partecipanti.

Art. 3.

Possono essere partecipanti all'Ente gli Istituti che esercitano il credito agrario, le Casse di risparmio, l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane ed i Monti di pietà di 1ª categoria, semprechè ciò sia consentito dai rispettivi statuti.

Art. 4.

L'amministrazione.

L'Ente è amministrato da un Consiglio di amministrazione così composto:

un presidente nominato con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per le corporazioni;

due rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

un rappresentante per ciascuno dei Ministeri delle finanze e delle corporazioni;

un rappresentante della Corporazione dell'agricoltura;

due rappresentanti della Federazione italiana dei consorzi agrari;

due rappresentanti degli Enti partecipanti da essi designati di comune accordo, o in difetto di questo dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con quello per le corporazioni.

Il Collegio dei sindaci è composto di tre membri nominati rispettivamente dai Ministeri dell'agricoltura, delle finanze e delle corporazioni.

Art. 5.

Vendite collettive - Contributo statale.

È data facoltà al Ministro per l'agricoltura e le foreste di concedere un contributo in misura non superiore al 4 per cento annuo negli interessi dovuti dagli agricoltori sulle anticipazioni loro accordate dai Consorzi agrari, dalle cooperative per la vendita dei prodotti agricoli e dalla Federazione italiana dei consorzi agrari sui prodotti consegnati per la vendita.

Alla liquidazione del contributo si provvederà sulla base di elenchi i quali dovranno indicare l'agricoltore o ente interessato, la qualità e quantità della merce, l'ammontare della somma anticipata, la durata ed il saggio dell'operazione.

Art. 6.

Vigilanza.

L'Ente è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale la eserciterà di concerto con il Ministero delle corporazioni.

È in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste di ordinare, con decreto emesso di concerto con il Ministro per le corporazioni, lo scioglimento del Consiglio di amministrazione e la nomina di un commissario per la gestione straordinaria dell'Ente, quando ciò risulti opportuno per il migliore funzionamento dell'Ente e per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali.

Art. 7.

Stanziamento di bilancio.

Per la corresponsione dei contributi di cui all'art. 2, lettera *a*), ed all'art. 5 della presente legge saranno stanziati

nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, a cominciare dall'esercizio 1932-33, L. 6.000.000 annui, per 30 anni, e L. 800.000 annue, per cinque anni.

Sono conseguentemente istituiti nello stato di previsione 1932-33 del predetto Ministero i seguenti capitoli:

Capitolo n. 87-*bis*: Contributo all'Ente finanziario per i Consorzi agrari, L. 6.000.000;

Capitolo n. 87-*ter*: Contributo negli interessi sulle anticipazioni concesse dai Consorzi agrari e dalla Federazione italiana dei consorzi agrari agli agricoltori su prodotti consegnati per la vendita: L. 800.000.

Art. 8.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per le corporazioni, si provvederà ad approvare il regolamento per la esecuzione della presente legge e lo statuto dell'Ente.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 maggio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — MOSCONI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

LEGGE 30 maggio 1932, n. 753.

Conversione in legge del R. decreto-legge 31 dicembre 1931, n. 1670, che autorizza il Ministro per le corporazioni a disporre la costituzione di Consorzi obbligatori fra gli esercenti dei vari rami dell'industria siderurgica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 31 dicembre 1931, n. 1670, che autorizza il Ministro per le corporazioni a disporre la costituzione di Consorzi obbligatori fra gli esercenti dei vari rami dell'industria siderurgica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 maggio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

LEGGE 30 maggio 1932, n. 754.

Conversione in legge del R. decreto-legge 25 gennaio 1932, n. 95, che approva il piano regolatore e le relative norme di esecuzione per la sistemazione della zona adiacente alla sede del nuovo palazzo degli uffici giudiziari in Milano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 25 gennaio 1932, n. 95, che approva il piano regolatore e le relative norme di esecuzione per la sistemazione della zona adiacente alla sede del nuovo palazzo degli uffici giudiziari di Milano.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 maggio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — ROCCO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

REGIO DECRETO 30 maggio 1932, n. 755.

Inclusione dell'abitato di Fossombrone fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Fossombrone in provincia di Pesaro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 321, foglio 140. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 18 giugno 1932, n. 756.

Autorizzazione di spese per opere straordinarie urgenti e disposizioni per opere varie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 6 giugno 1932, n. 580, che autorizza la spesa di L. 750.000.000 per l'esecuzione di opere straordinarie urgenti, e la legge di pari data n. 579, che autorizza la spesa per il completamento di opere dipendenti da terremoti e da danni di guerra;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere all'integrazione della spesa di cui alle due leggi sopracitate per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie di inderogabile urgenza;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di L. 200.000.000 in aggiunta a quella di cui alle leggi 6 giugno 1932, n. 580 e n. 579, per l'esecuzione di opere straordinarie urgenti e per il completamento di opere dipendenti da terremoti.

Di detta somma, L. 180.000.000 saranno stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e L. 20.000.000 in quello del Ministero dell'interno.

I Ministri per i lavori pubblici e per l'interno hanno facoltà di impegnare negli esercizi finanziari 1931-32 e 1932-33 e successivi le spese occorrenti per l'esecuzione delle opere predette.

Con decreti degli stessi Ministri, di concerto con quello per le finanze, saranno rispettivamente determinate l'attribuzione delle dette somme ai singoli gruppi e specie di opere e le eventuali variazioni fra gruppo e gruppo.

Art. 2.

È autorizzata la costruzione, a cura e a carico dello Stato, di un primo tratto della strada San Pietro in Bagno-Alfera verso Casteldelci, nonchè del proseguimento della strada Rocca Sancasciano-Modigliana, in provincia di Forlì.

È autorizzata la costruzione a cura dello Stato della strada da classificare da Matera al confine della Provincia stessa verso Santeremo in Colle.

La relativa spesa sarà anticipata dallo Stato, salvo rimborso della quota a carico della Provincia a decorrere dall'avvenuta classifica.

Per l'esecuzione, a cura del Consorzio interessato, dei lavori di prolungamento del viale Stupinigi sino all'incontro della strada statale n. 23 del Colle di Sestrières fra Candiolo e None, in provincia di Torino, è autorizzato un concorso nella relativa spesa con la somma fissa ed invariabile di L. 1.000.000.

Art. 3.

È autorizzata la spesa per opere di costruzione, a cura dello Stato, del canale « Migliarino-Ostellato-Valle Lepri Nuovo Pallotta » per la navigazione del tronco inferiore del Volano, per Comacchio, a Porto Garibaldi, in provincia di Ferrara.

Il nuovo canale è dichiarato linea navigabile di 2ª classe, a decorrere dalla data del presente decreto, in aggiunta e modifica al tracciato della linea principale n. 18 compresa nell'elenco annesso al decreto Luogotenenziale 31 maggio 1917, n. 1536.

Le opere saranno eseguite a norma delle disposizioni sulla navigazione interna e sulla fluitazione, approvate col R. decreto 11 luglio 1913, n. 959, e della legge 7 aprile 1917, n. 599, ripartendosi il contributo tra i diversi enti, in via definitiva, a norma dell'art. 9 della legge stessa.

Le opere di sistemazione del fiume Potenza, classificate idrauliche di 3ª categoria, in comune di Fiuminata, provincia di Macerata, saranno eseguite a totale carico dello Stato.

Art. 4.

È autorizzata la costruzione a cura dello Stato di un nuovo ponte sul Tevere, a monte di Ponte Milvio, per provvedere ad un adeguato accesso alla città di Roma delle arterie stradali da Nord.

Il Governatorato di Roma contribuirà nella spesa, nella misura che verrà fissata con apposita convenzione, da approvarsi mediante decreto Reale, su proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per l'interno e per le finanze.

Art. 5.

Per l'esecuzione dei lavori ancora occorrenti per la sistemazione del Palazzo Venezia in Roma, compresi nella spesa relativa al programma di opere autorizzate con la legge 6 giugno 1932, n. 580, l'incarico di predisporre i progetti e di provvedere alla loro esecuzione, in deroga alle norme fissate per l'esecuzione delle opere pubbliche, è affidato allo stesso Comitato istituito con l'art. 2 del R. decreto-legge 10 novembre 1924, n. 1845.

Il Ministro per i lavori pubblici emetterà ordini di accreditamento a favore del presidente del Comitato suddetto.

Art. 6.

In estensione della disposizione dell'art. 3 della legge 30 giugno 1904, n. 293, ove ricorrano eccezionali esigenze della viabilità, connesse con la difesa idraulica del territorio, lo Stato potrà accordare sussidi alle Provincie, ai Comuni ed ai Consorzi per lavori di sistemazione e rettifica delle strade provinciali, comunali e consorziali in misura non maggiore del terzo della spesa

La presente disposizione si applica nei limiti delle disponibilità consentite dai fondi autorizzati con la legge 6 giugno 1932, n. 580, e col presente decreto.

Art. 7.

È autorizzata, a totale carico dello Stato, la costruzione dell'acquedotto consorziale per i comuni di Santa Sofia, Galeata e Civitella di Romagna, in sostituzione degli acquedotti dissestati dai terremoti del 1918 e 1919.

È pure autorizzata la somministrazione all'Ente edilizio di Reggio Calabria di una somma fino al limite di lire 10.000.000, per la costruzione di case economiche e popolari e per impiegati.

Art. 8.

È autorizzata, a cura e spesa dello Stato, l'esecuzione dei lavori per provvedere, negli abitati di Spinazzola, in provincia di Bari, e di Laterza, in provincia di Taranto:

a) allo spostamento in nuova sede della parte in frana;

b) alla demolizione dei fabbricati pericolanti nelle zone franose;

c) alla costruzione di alloggi popolari nel numero strettamente indispensabile per il ricovero delle persone di povera condizione rimaste senza tetto.

È inoltre autorizzato il consolidamento della parte in frana dell'abitato di Monte Roberto, in provincia di Ancona.

Art. 9.

La spesa di L. 20.000.000, di cui all'art. 1 e da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'interno, è autorizzata in aggiunta ai limiti di spesa stabiliti dall'art. 9 del R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3132, per l'erogazione di sussidi in capitale, diretti ad agevolare l'esecuzione di opere di provvista di acqua potabile e di altre opere igieniche nell'Italia settentrionale e centrale.

Art. 10.

Le spese previste dai precedenti articoli 2, 3, 4, 6, 7 ed 8 fanno carico ai fondi autorizzati all'art. 1 e da stanziare nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 11.

Il Ministro per i lavori pubblici ha facoltà di impegnare negli esercizi finanziari 1931-32 e 1932-33 la somma di lire 10.000.000 in conto dell'autorizzazione di spese di cui al R. decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1931, per provvedere alla esecuzione di opere straordinarie nella Sardegna.

Art. 12.

Il Ministro per le finanze provvederà, con propri decreti, ad assegnare la somma di L. 200.000.000 ai vari capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'interno per l'esercizio 1931-32 e ad effettuare, negli esercizi 1931-32 e 1932-33, trasporti di fondi fino alla concorrenza della somma di L. 10.000.000 per provvedere alla spesa di cui al precedente art. 11.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare al Parlamento il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a San Rossore, addì 18 giugno 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 322, foglio 4. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 18 giugno 1932, n. 757.

Autorizzazione per la costruzione, a cura diretta dello Stato, di una strada autocamionale tra Genova e Serravalle Scrivia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Ritenuta la insufficienza per ragioni di altimetria, di ampiezza e di curve della strada statale n. 35 dei Giovi, a contenere e servire utilmente il traffico autocamionale che si esercita su essa dal porto di Genova e viceversa per le provincie del Piemonte, della Lombardia e dell'Emilia;

Ritenuta pertanto la necessità urgente ed assoluta di provvedere alla costruzione di una nuova arteria di comunicazione, che valga ad intensificare e rendere più agevoli gli scambi commerciali suindicati;

Ritenuto tuttavia opportuno che tale nuova strada sia, per ora, limitata al tratto Genova-Serravalle, potendo essa in pianura trovare la necessaria integrazione nell'attuale sistema di strade ordinarie statali e provinciali;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto coi Ministri per l'interno e per le finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata la costruzione, a cura diretta dello Stato, di una strada autocamionale tra Genova e Serravalle Scrivia.

La spesa occorrente graverà sul bilancio dei Lavori Pubblici salvo contributi della città di Genova ed eventualmente di altri enti locali interessati, da determinarsi mediante speciali convenzioni, da approvarsi con decreto dei Ministri predetti.

Art. 2.

Le opere relative a detta strada e che saranno previste in regolari progetti da approvarsi nei modi voluti dalle leggi concernenti l'esecuzione dei lavori pubblici, sono dichiarate di pubblica utilità.

Art. 3.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al Tesoro dello Stato, sui fondi da essa amministrati, ivi compresi quelli degli Istituti di previdenza, di cui ha la gestione, una anticipazione di L. 100.000.000 per la costruzione di un primo tronco della strada di cui al precedente articolo.

La somministrazione sarà fatta dalla Cassa depositi e prestiti a rate, su richiesta del Ministro per le finanze, in relazione a fabbisogni compilati dal Ministero dei lavori pubblici, e versata con imputazione ad apposito capitolo da istituirsi nel bilancio dell'entrata.

La somma come sopra anticipata dovrà ammortizzarsi, a decorrere dal 1° luglio 1933, in dieci annualità comprensive della quota di capitale e dei relativi interessi nella ragione del 6%, da corrispondersi alla Cassa depositi e prestiti entro il 30 giugno di ogni anno.

Tali annualità saranno inscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze a decorrere dall'esercizio 1933-1934.

Sulle somme corrisposte dalla Cassa depositi e prestiti prima che abbia inizio l'ammortamento dell'anticipazione, verranno trattenuti gli interessi nella predetta misura del 6% dal giorno della somministrazione al 30 giugno successivo, mentre sulle somministrazioni che verranno eseguite dopo iniziato l'ammortamento dell'anticipazione, decorreranno gli interessi 6 % a debito della Cassa e verranno portati in diminuzione dell'annualità dovuta per l'anno successivo.

Art. 4.

Il Ministro per le finanze, su richiesta del Ministro per i lavori pubblici, provvederà con propri decreti ad inscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori

pubblici le somme occorrenti pel pagamento dei lavori autorizzati col presente decreto, nonchè alle altre necessarie variazioni di bilancio.

Art. 5.

Il presente decreto andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a San Rossore, addì 18 giugno 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 322, foglio 3. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 18 giugno 1932, n. 758.
Aumento per l'esercizio 1931-32 del contributo dello Stato a favore della Azienda autonoma statale della strada e variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e nel bilancio dell'Azienda suddetta per l'esercizio medesimo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 26 marzo 1931, n. 307;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100:
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di aumentare il contributo dello Stato per l'esercizio 1931-32 a favore della Azienda autonoma statale della strada al fine di completare la sistemazione generale di alcune strade e di eseguire altre opere straordinarie indispensabili a soddisfare le esigenze del traffico moderno;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il contributo annuo di cui all'art. 16 della legge 17 maggio 1928, n. 1094, a favore dell'Azienda autonoma statale della strada, fissato per l'esercizio 1931-32 in L. 130.000.000, è aumentato di L. 50.000.000.

In relazione a tale aumento sono introdotte le seguenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e nel bilancio dell'Azienda autonoma statale della strada per l'esercizio 1931-32:

Stato di previsione
della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Cap. 59 — Contributo all'Azienda autonoma statale della strada (art. 16 della legge 17 maggio 1928, n. 1094) . . . . (+) L. 50.000.000

Bilancio dell'Azienda autonoma statale della strada.

Entrata:

Cap. 3 — Contributo dello Stato ai sensi dell'art. 16 comma c) della legge 17 maggio 1928, n. 1094 . . . . (+) L. 50.000.000

Spesa:

Cap. 36 — Riparazioni straordinarie, consolidamenti, opere di difesa, rettifiche e sistemazioni saltuarie. Costruzione di ponti e case cantoniere . . . . (+) » 10.000.000

Cap. 37 — Lavori di sistemazioni generali. . . . . (+) » 40.000.000

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a San Rossore, addì 18 giugno 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 322, foglio 5. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1932.
Percentuali di alcool metilico da tollerarsi nella composizione delle acquaviti e dei prodotti similari.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 2 lettera *a*) del R. decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1585, che deferisce al Ministero dell'interno, di concerto con quello delle finanze, la facoltà di stabilire le quantità di alcool metilico e di alcooli diversi da tollerarsi nella composizione delle acquaviti e dei prodotti similari;
Di concerto con il Ministro per le finanze;

Decreta:

È vietato importare, produrre, vendere e comunque mettere in commercio acquaviti e prodotti similari che contengono:

a) più di 2 grammi di alcool metilico per ogni 100 c.c. di prodotto;

b) più di grammi 0,5 di alcooli superiori, considerati come alcool isobutilico, riferiti a 100 c.c. di alcool anidro.

Roma, addì 25 maggio 1932 - Anno X

Il Ministro per le finanze: MOSCONI. — *p. Il Ministro per l'interno*: ARPINATI.

(3802)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1932.
Approvazione di alcune tariffe di assicurazione presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473, il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 254, ed il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito nella legge 20 maggio 1928, n. 1133, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione;

Viste la relazione tecnica, le basi demografiche e finanziarie adottate per il calcolo dei premi puri e delle riserve matematiche, nonchè delle tariffe dei premi lordi;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni:

1. Tariffa relativa alla doppia assicurazione, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, per intero o per metà, a seconda che essa avvenga entro o dopo un determinato periodo di tempo, e con facoltà all'assicurato, nel corso del contratto, di trasformarlo in un altro a forma mista.

2. Tariffa dei premi annui complementari per la applicazione della clausola di invalidità permanente ed assoluta pel pagamento di una rendita temporanea costante, ovvero vitalizia crescente, pari ad una aliquota del capitale assicurato, dovuta nel caso di invalidità assoluta e permanente verificatasi entro un determinato periodo di tempo.

3. Tariffa relativa all'assicurazione combinata, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, in qualunque momento essa avvenga, e di una rendita vitalizia differita, dovuta per intero a decorrere dalla scadenza del contratto, se a tale epoca l'assicurato sia in vita e valido, ovvero pagabile in misura ridotta in caso di invalidità assoluta e permanente, verificatasi entro un determinato periodo di tempo.

4. Tariffa dei premi annui complementari per la applicazione della clausola « malattia dell'assicurato », pel pagamento di una indennità temporanea pari ad una determinata aliquota del capitale assicurato in caso di morte.

Roma, addì 20 giugno 1932 - Anno X

Il Ministro: BOTTAI.

(3801)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 50-243 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Cejan Luigi di Antonio e di Luigia Fornazaric, nato a Gorizia il 17 luglio 1907 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ziani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Cejan Olga di Luigi Zavadlav, nata a Gorizia il 29 settembre 1909, moglie;

Cejan Luigia, nata a Gorizia il 2 giugno 1926, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 26 gennaio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3510)

N. 50-242 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale:

Decreta:

Il cognome del sig. Cejan Massimiliano fu Giuseppe e di Elisa Ciun, nato a Ranziano il 23 febbraio 1890 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ziani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Cejan Maria fu Giuseppe Swarz, nata a Gorizia il 26 giugno 1887, moglie;

Cejan Maria, nata a Gorizia il 29 ottobre 1909, figlia;

Cejan Lina, nata a Gorizia il 20 giugno 1913, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 26 gennaio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3511)

N. 50-241 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Cejan Agostino di Agostino e di Lucia Cerne, nato a Gorizia l'8 gennaio 1883 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ziani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Cejan Luigi, nato a Gorizia il 21 marzo 1911, figlio;
Cejan Albina, nata a Gorizia il 6 novembre 1913, figlia;
Cejan Gabriella, nata ad Aidussina il 21 settembre 1916, figlia;
Cejan Maria di Matteo Hlabe, nata a Montenero il 27 settembre 1898, seconda moglie;
Cejan Lidia, nata a Gorizia l'8 agosto 1926, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 26 gennaio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3512)

N. 45-4.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Castellig Domenico fu Sebastiano e della fu Pettarin Luigia, nato a Cormons il 12 settembre 1890 e residente a Cormons, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Castelli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Castellig Maria di Andrea Claucig, nata a Cormons il 17 settembre 1890, moglie;
Castellig Licinia, nata a Cormons il 31 dicembre 1913, figlia;
Castellig Venerino, nato a Cormons il 30 agosto 1930, figlio;
Castellig Luigi fu Sebastiano, nato a Cormons il 7 gennaio 1893, fratello.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Cormons, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 7 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3513)

N. 45-37.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Cencic Antonio fu Antonio e della fu Laurencic Maria, nato a Creda il 22 ottobre 1874 e residente a Caporetto, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cenci ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Cencic Teresa fu Antonio Laurencic, nata a Creda il 6 luglio 1880, moglie;
Cencic Rosalia, nata a Sella il 22 settembre 1905, figlia;
Cencic Antonio, nato a Sella il 30 ottobre 1907, figlio;
Cencic Ludmilla, nata a Sella il 24 settembre 1909, figlia;
Cencic Caterina, nata a Sella il 21 novembre 1911, figlia;
Cencic Vittoria, nata a Sella il 20 dicembre 1913, figlia;
Cencic Dorotea, nata a Sella il 26 novembre 1919, figlia;
Cencic Anna, nata a Sella il 24 maggio 1922, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Caporetto, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 6 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3522)

N. 45-36.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della

Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Cencic Giovanni fu Antonio e della fu Caterina Muznik, nato a Robic il 28 giugno 1869 e residente a Caporetto, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cenci ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Cencic Carlo di Giovanni, nato a Staroselo il 4 novembre 1906, figlio;
Cencic Stanislao di Giovanni, nato a Staroselo il 28 ottobre 1910, figlio;
Cencic Giovanni di Giovanni, nato a Staroselo il 6 novembre 1901, figlio;
Cencic Giuseppina di Giacomo Fon, nata a Susida il 19 ottobre 1900, nuora;
Cencic Giuseppina di Giovanni, nata a Sella il 19 febbraio 1925, nipote;
Cencic Albina Maria di Giovanni, nata a Sella il 9 marzo 1928, nipote.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Caporetto, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 6 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: Tiengo.

(3523)

N. 45-35.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Cencic Giovanni fu Antonio e della fu Kurincic Anna, nato a Sella di Caporetto il 27 dicembre 1851 e residente a Sella di Caporetto, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cenci ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Cencic Cristina di Giovanni, nata a Sella il 4 gennaio 1898, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Caporetto, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 6 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: Tiengo.

(3524)

N. 45-34.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Cencic Andrea fu Giovanni e fu Skocir Maria, nato a Boreana (Caporetto) il 30 novembre 1867 e residente a Boreana, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cenci ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Cencic Teresa fu Mattia Spekonja, nata a S. Pietro al Natisone l'11 maggio 1869, moglie;
Cencic Andrea di Andrea, nato a Boreana il 18 novembre 1897, figlio;
Cencic Michele di Andrea, nato a Boreana il 6 settembre 1896, figlio;
Cencic Maria di Giacomo Hrast, nata a Boreana il 24 dicembre 1903, nuora;
Cencic Ida di Michele, nata a Boreana il 28 settembre 1927, nipote;
Cencic Ernesto, nato a Boreana il 10 gennaio 1929, nipote.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Caporetto, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 6 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: Tiengo.

(3525)

N. 45-33.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Cencic Gregorio fu Andrea e fu Sabotic Teresa, nato a Boreana (Caporetto) il 17 novembre 1900 e residente a Boreana, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cenci ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Cencic Gisella fu Andrea, nata a Boreana l'11 dicembre 1889, sorella;
Cencic Maria illeg. di Gisella, nata a Boreana il 21 novembre 1911, nipote.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Caporetto, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 6 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: Tiengo.

(3526)

N. 45-32.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Cencic Francesco fu Stefano e di Cencic Lucia, nato a Bergogna il 15 gennaio 1890 e residente a Cormons, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cenci ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Cencic Rosa di Giovanni Sabotic, nata a Bergogna il 22 giugno 1898, moglie;
Cencic Massimiliano Giovanni, nato a Cormons il 27 novembre 1929, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Cormons, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 6 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: Tiengo.

(3527)

N. 45-31.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Cencic ved. Cecilia fu Francesco Bunz e fu Teresa Vaseminic, nata a Caporetto il 14 novembre 1874 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cenci ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Cencic Stanislava fu Martino, nata a S. Martino-Quisca il 21 dicembre 1896, figlia;
Cencic Luigia fu Martino, nata a S. Martino-Quisca il 17 settembre 1916, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 6 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: Tiengo.

(3528)

N. 45-30.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Cencic Maria vedova Devetag fu Giovanni e di Krainig Maria, nata a San Pietro al Natisone il 17 ottobre 1851 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cenci ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 6 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: Tiengo.

(3529)

N. 45-57.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni conte-

nute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Cencic Giovanni fu Pietro e fu Lazar Caterina, nato a Bergogna il 15 giugno 1881 e residente a Tolmino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cenci ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Cencic Maria fu Martino Spik, nata a Circhina il 22 marzo 1894, seconda moglie;

Cencic Giovanna di Giovanni, nata a Volzana l'8 ottobre 1911, figlia;

Cencic Maria di Giovanni, nata a Volzana il 26 novembre 1912, figlia;

Cencic Giuseppina di Giovanni, nata a Volzana il 20 aprile 1915, figlia;

Cencic Rodolfo di Giovanni, nato a Stiria il 25 marzo 1917, figlio;

Cencic Giovanni di Giovanni, nato a Stiria l'8 giugno 1918, figlio;

Cencic Milano di Giovanni, nato a Volzana l'8 gennaio 1926, figlio;

Cencic Anna di Giovanni, nata a Volzana il 22 luglio 1928, figlia;

Cencic ved. Caterina fu Giacomo Lazar, nata a Sedula il 29 novembre 1845, madre.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Tolmino, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 6 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3530)

N. 45-56.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Cencic Augusto fu Giovanni e di Zuber Caterina, nato a Creda (Caporetto) il 19 agosto 1885 e residente a Creda (Caporetto), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cenci ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Cencic Amalia di Giuseppe Urbancic, nata a Robic il 4 luglio 1886, moglie;

Cencic Maria di Augusto, nata a Creda il 10 agosto 1912, figlia;

Cencic Francesco di Augusto, nato a Creda il 2 aprile 1918, figlio;

Cencic Augusto di Augusto, nato a Creda il 12 settembre 1919, figlio;

Cencic ved. Caterina fu Michele Zuber, nata a Potocchi il 3 novembre 1855, madre;

Cencic Emilia fu Giovanni, nata a Creda il 16 luglio 1887, sorella.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Caporetto, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 6 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3531)

N. 45-55.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Cencic Stanislao fu Floriano e di Bon Maria, nato a Creda (Caporetto) il 6 novembre 1920 e residente a Creda (Caporetto), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cenci ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Caporetto, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 6 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3532)

N. 45-54.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Cencic Giovanni fu Giovanni e della fu Caterina Spekonja, nato a Boriano (Caporetto) il 3 luglio 1870 e residente a Boriano (Caporetto), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cenci ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Cencic Anna fu Antonio Spolad, nata a Boriano il 21 luglio 1878, moglie;

Cencic Ludmilla di Giacomo, nata a Boriano il 6 maggio 1902, figlia;

Cencic Francesco di Giacomo, nato a Boriano il 6 ottobre 1905, figlio;

Cencic Elisabetta di Giacomo, nata a Boriano il 5 luglio 1908, figlia;

Cencic Raffaele di Giacomo, nato a Boriano il 15 settembre 1916, figlio;

Cencic Giovanni di Giacomo, nato a Boriano il 18 dicembre 1900, figlio;

Cencic Maria di Antonio Kramar, nata a Boriano il 10 settembre 1900, nuora;

Cencic Giovanni di Giovanni, nato a Boriano il 1° agosto 1926, nipote;

Cencic Raffaela di Giovanni, nata a Boriano il 10 novembre 1928, nipote;

Cencic Maria di Giovanni, nata a Boriano il 29 agosto 1930, nipote.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Caporetto, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 6 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3533)

N. 45-53.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Cencic ved. Maria fu Michele Hrast e fu Hrast Anna, nata a Boreana (Caporetto) il 26 dicembre 1859 e residente a Boreana (Caporetto), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cenci ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Cencic Elisabetta fu Andrea, nata a Boriano il 7 luglio 1889, figlia;

Cencic Rosa fu Andrea, nata a Boriano l'11 agosto 1898, figlia;

Cencic Giovanni fu Andrea, nato a Boriano il 23 aprile 1888, figlio;

Cencic Teresa di Antonio Spolad, nata a Boriano il 19 agosto 1893, nuora;

Cencic Anna di Giovanni, nata a Boriano il 21 luglio 1920, nipote;

Cencic Angela di Giovanni, nata a Boriano il 31 maggio 1922, nipote;

Cencic Giovanni di Giovanni, nato a Boriano il 19 dicembre 1927, nipote.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Caporetto, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 6 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3534)

N. 45-52.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Cencic ved. Francesca fu Giovanni Rutar e della fu Spolad Maria, nata a Boriano (Caporetto) il 4 ottobre 1895 e residente a Boriano (Caporetto), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cenci ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Cencic Maria fu Giacomo, nata a Boriano il 21 settembre 1928, figlia;

Cencic Paola di Antonio e Lazar Caterina, nata a Boriano il 29 giugno 1881;

Cencic Leopoldo di Antonio e Lazar Caterina, nato a Boriano il 2 novembre 1893;

Cencic Francesco illeg. di Cencic Paola, nato a Boriano il 17 gennaio 1915.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Caporetto, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 6 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3535)

45-51.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Cencic Andrea fu Andrea e della fu Maria Kutin, nato a Potocchi (Caporetto) il 7 giugno 1869 e residente a Potocchi (Caporetto), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cenci ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Cencic Maria di Andrea, nata a Potocchi il 20 gennaio 1903, figlia;

Cencic Paolo di Andrea, nato a Potocchi il 13 gennaio 1906, figlio;

Cencic Tomaso di Andrea, nato a Potocchi il 21 dicembre 1910, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Caporetto, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 6 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3536)

N. 45-49.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Cencic ved. Teresa fu Giovanni e della fu Spekonja Caterina, nata a Boriano (Caporetto) il 10 aprile 1880 e residente a Boriano (Caporetto) è restituito a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cenci ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari

Cencic Maria fu Giovanni, nata a Boriano il 1° settembre 1905, figlia;

Cencic Andrea illeg. di Teresa Cencic, nato a Boriano il 21 ottobre 1900, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Caporetto, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 6 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3537)

N. 45-48.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Cencic Carlo di Andrea e di Spekonja Teresa, nato a Boriano (Caporetto) il 16 settembre 1901 e residente a Caporetto, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cenci ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Cencic Angela di Antonio Skocir, nata a Potocchi il 25 agosto 1903, moglie;

Cencic Miroslava, nata a Potocchi il 21 febbraio 1924, figlia;

Cencic Veronica, nata a Potocchi il 7 ottobre 1925, figlia;

Cencic Maria, nata a Potocchi il 9 dicembre 1927, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Caporetto, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 6 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3538)

N. 45-47.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Cencic Francesco fu Antonio e della fu Pavlin Maria, nato a Robic (Caporetto) il 16 gennaio 1885 e

residente a Robic (Caporetto), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cenci ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Cencic Lucia fu Giuseppe Cebokli, nata a Creda il 12 dicembre 1887, moglie;
Cencic Dorotea, nata a Robic il 16 gennaio 1915, figlia;
Cencic Giovanna, nata a Robic il 20 giugno 1919, figlia;
Cencic Maria, nata a Robic l'11 novembre 1923, figlia;
Cencic Francesca, nata a Robic il 5 ottobre 1925, figlia;
Cencic Valentino, nato a Robic il 14 febbraio 1930, figlio;
Cencic Amalia fu Antonio, nata a Robic il 9 giugno 1887, sorella.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Caporetto, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 6 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3539)

N. 45-43.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Cencic Bartolomeo di Antonio e di Laurencic Maria, nato a Creda (Caporetto) il 12 dicembre 1880 e residente a Creda (Caporetto) è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cenci ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Caporetto, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 6 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3540)

45-50.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale:

Decreta:

Il cognome del sig. Cencic Giuseppe fu Andrea e della fu Menic Teresa, nato a Boriano (Caporetto) il 28 febbraio 1870 e residente a Boriano (Caporetto), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cenci ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Cencic Maria fu Giovanni Laurencic, nata a Boriano il 5 febbraio 1872, moglie.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Caporetto, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 6 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3541)

N. 45-46.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494 che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Cencic Antonio fu Antonio e della fu Pavlin Maria, nato a Robic (Caporetto) il 17 ottobre 1877 e residente a Robic (Caporetto), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cenci ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Cencic Amalia fu Giovanni Rucna, nata a Creda il 31 maggio 1878, moglie;
Cencic Anna, nata a Robic il 16 luglio 1914, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Caporetto, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 6 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3542)

N. 45-45.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni conte-

nute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Cencic Giovanni fu Giovanni e di Kuber Caterina, nato a Creda (Caporetto) il 23 agosto 1881 e residente a Creda (Caporetto), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cenci ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Cencic Maria fu Antonio Balok, nata a Bergogna il 29 aprile 1876, moglie;

Cencic Giovanni, nato a Creda il 3 gennaio 1910, figlio;

Cencic Stanislava, nata a Creda il 15 ottobre 1912, figlia;

Cencic Giustina, nata a Creda il 27 novembre 1914, figlia;

Cencic Vida, nata a Creda il 19 febbraio 1919, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Caporetto, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 13 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3543)

N. 45-44.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Cencic Elda fu Michele e della fu Caterina Bon, nata a Creda (Caporetto) il 2 agosto 1913 e residente a Creda (Caporetto) è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cenci ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Caporetto, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 6 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3544)

N. 50-911 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Baudaz ved. Caterina fu Perkon Antonio e della fu Valentincic Maria, nata a Vercoglie (San Martino - Quisca) il 28 settembre 1872 e residente a Vercoglie (San Martino - Quisca), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Baldassi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Baudaz Stefania fu Antonio, nata a Vercoglie il 10 dicembre 1903, figlia;

Baudaz Francesco fu Antonio, nato a Vercoglie il 24 settembre 1901, figlio;

Baudaz Amabile di Carlo Podbersig, nato a S. Lorenzo (Dolegna) il 20 maggio 1902, nuora;

Baudaz Alma Albina di Francesco, nata a Vercoglie il 22 luglio 1928, nipote.

Il presente decreto, a cura dell'autorità Comunale di San Martino di Quisca, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 7 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3545)

N. 50-912 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Baudaz Giuseppe fu Giuseppe e della fu Valentincic Maddalena, nato a Vercoglie (San Martino Quisca) il 25 febbraio 1873 e residente a Vercoglie (San Martino Quisca), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Baldassi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Baudaz Giuseppina fu Giuseppe Simcic, nata a Vercoglie il 31 marzo 1881, moglie;

Baudaz Francesco, nato a Vercoglie il 28 novembre 1907, figlio;
Baudaz Maria Giuseppina, nata a Vercoglie il 1° febbraio 1909, figlia;
Baudaz Anna, nata a Vercoglie il 28 febbraio 1912, figlia;
Baudaz Giuseppe, nato a Vercoglie il 18 settembre 1910, figlio;
Baudaz Oscarre, nato a Vercoglie il 1° novembre 1913, figlio;
Baudaz Sofia, nata a Vercoglie il 4 aprile 1915, figlia;
Baudaz Roberto, nato a Vercoglie il 6 luglio 1920, figlio;
Baudaz Antonio fu Giuseppe, nato a Vercoglie il 9 marzo 1887, fratello;
Baudaz Francesca fu Giuseppe, nata a Vercoglie il 7 agosto 1889, sorella.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Martino Quisca, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 7 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3546)

N. 50-913 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.a Bec Giuseppina fu Michele e di Pavsa Teresa, nata a Dolegna del Collio il 9 luglio 1883 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bezzi ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 7 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3547)

N. 50-301 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Pelicon Giovanni fu Giovanni e di Petejan Maria, nato a Savogna (Merna) il 24 marzo 1858 e residente a Savogna (Merna), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Pellizon ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Merna, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 17 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3548)

N. 3390-490.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Bonek Luigi fu Carlo e della fu Rosa Todaro, nato a Cervignano il 6 giugno 1865 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bona ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Bonek Maria fu Pietro Cappellato, nata a Corno di Rosazzo il 10 ottobre 1859, moglie.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 6 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3549)

N. 3390-491.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Bonch Carlo fu Vincenzo e della fu Pasqua Tomasin, nato a Cervignano il 4 dicembre 1884 e residente a Gradisca d'Isonzo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bona ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Bonech Maria fu Domenico Bean, nata a Gradisca il 4 agosto 1885, moglie;
Bonech Maria, nata a Gradisca l'8 giugno 1912, figlia;
Bonech Angelo, nato a Gradisca il 22 settembre 1909, figlio;
Bonech Carlo, nato a Lucca il 3 luglio 1915, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gradisca d'Isonzo, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 6 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3550)

N. 50-256 A.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Ambrozic Giovanni fu Luigi e della fu Kumar Teresa, nato a Cerò Superiore il 2 settembre 1893 e residente a Cerò Superiore (San Martino di Quisca), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ambrosi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Ambrozic Anna di Francesco Simsic, nata a Cerò il 16 settembre 1896, moglie;
Ambrozic Giuseppe, nato a Cerò il 9 agosto 1922, figlio;
Ambrozic Anna, nata a Cerò il 21 ottobre 1923, figlia;
Ambrozic Luigi, nato a Cerò il 1° settembre 1925, figlio;
Ambrozic Maria Iolanda, nata a Cerò il 18 gennaio 1927, figlia;
Ambrozic Leopolda, nata a Cerò l'11 ottobre 1929, figlia;
Ambrozic Elena, nata a Cerò il 26 settembre 1931, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Martino di Quisca, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 7 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3551)

N. 50-253 A.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Ambrozic Giuseppe di Valentino e di Kristancic Maria, nato a Cerò (San Martino di Quisca) il 23 settembre 1892 e residente a Cerò (San Martino di Quisca), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ambrosi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Ambrozic Anna fu Stefano Jakin, nata a Cerò il 14 febbraio 1895, moglie;
Ambrozic Ladislao, nato a Cerò il 2 maggio 1920, figlio;
Ambrozic Giovanni, nato a Cerò il 14 ottobre 1929, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Martino di Quisca, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 7 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3554)

N. 50-252 A.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Ambrozic Valentino fu Giovanni e della fu Princic Orsola, nato a Cerò Superiore (San Martino di Quisca) il 24 febbraio 1861 e residente a Cerò Superiore (San Martino di Quisca), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ambrosi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Ambrozic Maria fu Filippo Kristancic, nata a Cerò il 18 maggio 1864, moglie;
Ambrozic Rodolfo, nato a Cerò il 14 gennaio 1900, figlio;
Ambrozic Carlo, nato a Cerò il 6 marzo 1905, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Martino di Quisca, sarà notificato all'interessato a termini

dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 7 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3555)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'agricoltura e le foreste ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati, con lettera in data 30 giugno 1932-X, il seguente disegno di legge: « Conversione in legge del R. decreto-legge 24 maggio 1927, n. 625, riguardante il reclutamento degli ufficiali della Milizia nazionale forestale ».

(3848)

CONCORSI

MINISTERO DELLE COLONIE

Concorso a cattedre vacanti nelle Regie scuole secondarie di avviamento professionale di Tripoli e di Bengasi.

IL MINISTRO PER LE COLONIE

Veduto il R. decreto-legge 31 gennaio 1924, n. 472;
Veduto il decreto Ministeriale 10 febbraio 1927, n. 207;

Decreta:

È aperto un concorso per titoli alle seguenti cattedre delle Regie scuole secondarie di avviamento professionale di Tripoli e di Bengasi:

a) ad una cattedra di materie letterarie;
b) ad una cattedra di matematica, elementi di scienze fisiche e naturali, di igiene e merceologia;
c) ad una cattedra di lingua francese.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso solo gli insegnanti delle Scuole secondarie di avviamento professionale del Regno, i quali non abbiano superato alla data del presente decreto i 45 anni di età, siano di grado non superiore al 9° e che non abbiano subito punizioni disciplinari.

Art. 3.

Le domande in carta bollata da L. 5 debbono pervenire al Ministero delle colonie (Ufficio scuole e servizi archeologici) entro il 31 agosto 1932.

Nelle domande debbono esser esattamente indicati: la cattedra per cui si concorre, il nome e cognome, la dimora del candidato e il luogo dove intende gli siano fatte le comunicazioni relative al concorso e restituiti i titoli.

Alle domande debbono essere allegati i seguenti documenti:

a) atto di nascita, debitamente legalizzato;
b) certificato medico, debitamente legalizzato, di data non anteriore agli ultimi tre mesi dalla data del presente decreto, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da diminuire il prestigio di insegnante o da impedirgli il pieno adempimento dei suoi doveri, e che è idoneo a sopportare il clima coloniale;
c) stato di famiglia, rilasciato dal podestà del luogo di residenza, e debitamente vistato;
d) cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;
e) ritratto fotografico del concorrente, con la firma autentica di lui vidimata dal podestà;
f) elenco in carta libera dei documenti e titoli presentati.

Art. 4.

I concorrenti potranno inviare anche le loro pubblicazioni e quei titoli che riterranno opportuno presentare a prova di eventuali particolari attitudini al servizio nelle scuole coloniali.

Art. 5.

Non saranno prese in considerazione le domande che perverranno al Ministero dopo scaduto il termine stabilito dall'avviso di concorso, e quelle non corredate da tutti i documenti richiesti.

Art. 6.

I concorrenti debbono dichiarare di essere disposti a raggiungere la sede entro il termine che verrà loro indicato, e ad assumere impegno di rimanere in Colonia non meno di un triennio.

Debbono indicare altresì se e quali persone di famiglia li seguiranno in Colonia.

Art. 7.

I vincitori del concorso, prima di essere assunti, verranno sottoposti ad una visita medico-collegiale, che accerti la loro piena idoneità ad esercitare in Colonia l'ufficio di insegnante.

Art. 8.

I vincitori del concorso, che verranno assunti nelle Regie scuole coloniali, continuano ad appartenere per tutti gli effetti al ruolo a cui appartengono nel Regno.

Ad essi verrà fatto il trattamento economico stabilito per il personale in servizio civile in Colonia, trattamento che importa oltre allo stipendio e alle indennità speciali stabilite per gli insegnanti del Regno, a norma delle leggi vigenti, una indennità coloniale pari a tre quarti dello stipendio. Verrà inoltre concesso, oltre al rimborso delle spese di viaggio, una indennità di equipaggiamento di L. 880.

Il servizio prestato in Colonia verrà valutato, agli effetti degli aumenti di stipendio, per i primi due anni il doppio, per i successivi con il vantaggio di un terzo e, agli effetti della pensione, nello stesso modo, ma con la riserva di cui all'art. 5 del R. decreto 21 novembre 1929, n. 2480.

L'orario d'obbligo è stabilito in 20 ore settimanali, che saranno ridotte a 18 se l'insegnamento venga impartito in due istituti di tipo o di grado diverso.

Le ore in più saranno retribuite a norma della tabella 8 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

I Regi provveditori agli studi e i presidi degli Istituti di istruzione media sono invitati a dare la più diffusa pubblicità, anche a mezzo della stampa, al presente bando.

Roma, addì 24 giugno 1932 - Anno X

Il Ministro: DE BONO.

(3799)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per n. 12 posti di capi manipolo della Milizia forestale.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 1066, con cui è istituita la Milizia nazionale forestale ed il relativo regolamento generale;

Visto il R. decreto-legge 29 gennaio 1928, n. 162, apportante modificazioni all'ordinamento della Milizia nazionale forestale;

Vista la legge 13 dicembre 1928, n. 3141, che apporta modificazioni all'ordinamento della Milizia nazionale forestale;

Visto il R. decreto-legge 25 gennaio 1932, n. 56, che apporta modificazioni all'organico della Milizia nazionale forestale;

Visto il R. decreto-legge 24 maggio 1932, n. 625, che tratta del reclutamento degli ufficiali della Milizia nazionale forestale;

Vista l'autorizzazione di S. E. il Capo del Governo e quella del Ministro per le finanze;

Sentito il Comando generale della Milizia;

Decreta:

Art. 1.

È aperto un concorso per titoli ed esami a n. 12 posti di capi manipolo della Milizia nazionale forestale da conferire ai giovani che hanno conseguito presso l'Istituto superiore agrario forestale di Firenze il diploma di specializzazione forestale e ai laureati in scienze agrarie, i quali ultimi dovranno frequentare il Corso speciale di istruzione forestale presso il predetto Istituto, della durata di un anno.

Art. 2.

Gli aspiranti, entro 90 giorni dalla data del presente bando di concorso, dovranno far pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste — Comando della Milizia nazionale forestale — la domanda su carta da bollo da L. 5 corredata dai documenti di cui appresso:

a) certificato di data non anteriore alla pubblicazione del presente bando di concorso, attestante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista. Tale documento dovrà essere rilasciato dalla competente Federazione provinciale fascista;

b) atto di nascita, dal quale risulti che il concorrente alla data del presente bando di concorso abbia compiuto il 21° anno e non oltrepassato il 30° anno di età; questo limite è portato al 35° anno per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra. Per il concorrente che non sia nato in provincia di Roma, l'atto di nascita dovrà essere debitamente legalizzato;

c) certificato di stato libero comprovante che l'aspirante non sia ammogliato nè vedovo con prole;

d) certificato di cittadinanza italiana, legalizzato;

e) certificato di soddisfatto obbligo di leva militare o di iscrizione nella lista di leva. Gli ex combattenti dovranno comprovare la specie e la durata dei servizi militari prestati durante la guerra 1915-18 e le benemerenze ottenute in dipendenza di tali servizi;

f) certificato di buona condotta morale e politica, vidimato dalle autorità prefettizie, di data non anteriore di mesi due a quella del presente bando di concorso;

g) certificato generale penale di data non anteriore di due mesi a quella del presente bando di concorso;

h) diploma di perito forestale conseguito presso il Regio istituto superiore agrario forestale di Firenze, diploma di laurea in scienze agrarie per i dottori in agraria;

i) certificati dei punti ottenuti negli esami di laurea e dei punti nelle varie materie di esame;

l) tutti i documenti che il candidato riterrà opportuno di allegare alla domanda per comprovare gli eventuali servizi prestati e la sua attività professionale.

Possono partecipare al concorso — anche se ammogliati — gli incorporati ed in servizio nella Milizia nazionale forestale, alla data del presente bando. In questo caso essi sono dispensati dal presentare il certificato di stato libero di cui alla precedente lettera c).

Art. 3.

È in facoltà del Ministero di concedere all'aspirante un termine non superiore a dieci giorni per regolarizzare qualche documento riconosciuto irregolare nella forma o agli effetti del bollo.

Art. 4.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, su proposta del Comando generale della M.V.S.N., può, con giudizio insindacabile, negare l'ammissione al concorso a qualsiasi aspirante.

Art. 5.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste nominerà la Commissione incaricata di esaminare i candidati ed esprimere in modo insindacabile il giudizio sulla loro idoneità.

Art. 6.

Prima di essere sottoposti agli esami i concorrenti dovranno subire una visita sanitaria passata dall'ufficiale medico del Comando della Milizia nazionale forestale che dovrà accertare la loro attitudine fisica per il servizio nella Milizia nazionale forestale. Contro il risultato di tale visita non è ammesso ricorso o visita superiore.

Art. 7.

La Commissione di cui all'art. 5 procederà collegialmente all'esame dei titoli presentati dai candidati a senso dell'art. 2 ed esprimerà il suo giudizio complessivo sui titoli stessi con un punto di merito da 10 a 20 risultante nella media delle puntazioni conferita da ciascuno dei suoi membri.

Art. 8.

Gli esami di concorso consisteranno in una prova scritta ed una orale. La prova scritta verterà in materia professionale attinente ai còmpiti della Milizia nazionale forestale. La prova orale consisterà nella discussione del tema scritto.

Art. 9.

Gli esami avranno luogo in Roma nel giorno e nelle località che saranno indicate ai concorrenti con successivo decreto Ministeriale.

Per la prova scritta saranno concesse ai candidati sette ore di tempo. La prova orale avrà la durata di circa 30 minuti.

Durante lo svolgimento della prova scritta i candidati non potranno comunicare fra loro o con persone estranee alla Commissione, nè consultare libri o manoscritti. Chi contravviene a tale disposizione sarà escluso dagli esami.

Art. 10.

La Commissione di cui all'art. 5 esaminati i temi scritti esprimerà il suo giudizio in una cifra da zero a venti risultante dalla media delle puntazioni conferite da ciascuno dei suoi membri.

I candidati che non abbiano raggiunto i 10 ventesimi saranno esclusi dalle prove orali e conseguentemente dal concorso: tutti gli altri saranno chiamati con invito personale alle prove stesse.

Art. 11.

Per la prova orale la Commissione farà due votazioni distinte: una segreta con pallottole bianche e nere sulla idoneità del candidato, l'altra palese per la determinazione del merito in punti da 10 a 20 per gli idonei; la cifra definitiva per le prove orali risulterà dalla media delle puntazioni conferite da ciascun membro della Commissione d'esame.

Art. 12.

Del procedimento degli esami sarà compilato processo verbale a cui verrà unito uno specchio dei risultati, il quale dovrà contenere per ciascun candidato, in distinte colonne:

a) il punto di merito per la prova scritta;
b) il punto di merito per la prova orale;
c) il punto di merito per i titoli presentati;
d) il risultato medio;
e) il ruolo di classificazione per ciascun concorrente.

Art. 13.

La Commissione, in base alle suddette classificazioni, formerà, con criteri inappellabili, la graduatoria dei vincitori.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno nominati capi manipolo della Milizia nazionale forestale e la loro anzianità relativa sarà stabilita in modo definitivo sulla base della graduatoria di cui all'articolo precedente.

Roma, addì 23 giugno 1932 - Anno X

Il Ministro: ACERBO.

(3800)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

ERRATA-CORRIGE.

Nella pubblicazione apparsa a pag. 1710 della *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 9 aprile 1932, riguardante lo smarrimento di certificati di rendita nominativa: la intestazione segnata col n. 184221 di iscrizione - per la proprietà *Gallo* Rachele, va rettificata in *Galli* Rachele ecc.

MINISTERO DELLE FINANZE

Ruoli di anzianità dell'Amministrazione esterna del catasto e dei servizi tecnici.

Si avverte che giusta l'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale predetto secondo la situazione al 1° gennaio 1932-X.

Gli eventuali reclami per la rettifica della posizione di anzianità dovranno essere presentati nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

(3812)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Scioglimento d'ufficio di Cooperative.

Si avverte che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, le sottoindicate Società cooperative, con sede in Roma, non avendo per oltre due anni depositato al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale e non avendo compiuto atti di amministrazione e di gestione, saranno dichiarate sciolte ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro per le corporazioni, da emanarsi trascorso un mese dalla presente inserzione.

Numero	Denominazione	Data decreto tribunale	Reg. società
1	Società anonima cooperativa « Bramante » cooperativa case ingegneri	19-12-1919	48
2	Società anonima cooperativa edilizia fra impiegati subalterni dello Stato	19-7-1919	385
3	Società anonima cooperativa case e villini	16-9-1919	648
4	Società cooperativa « Il Lido » dei combattenti	12-4-1921	379
5	Società anonima cooperativa di edilizia e di credito « Grandi Alberghi Militari - G.A.M. »	18-6-1921	643
6	Società anonima cooperativa « Dovere e Patria »	27-7-1921	698
7	Società anonima cooperativa « La Casa del popolo »	18-8-1921	706
8	Società anonima cooperativa edilizia « Giulio Romano »	10-9-1921	779
9	Società cooperativa « Domus Nostra Felix »	3-1-1922	11
10	Società cooperativa sottufficiali in congedo ex-combattenti	9-1-1922	30
11	Società anonima cooperativa edilizia « Grata Domus »	20-3-1922	187
12	Società anonima cooperativa « Ichnusa »	25-3-1922	211
13	Società anonima cooperativa « La Fraterna »	8-4-1922	221
14	Società cooperativa « Roberto De Vito »	19-5-1922	303
15	Società anonima cooperativa « La Novissima Fenice »	20-5-1922	320
16	Società anonima cooperativa « Domus Facta »	9-6-1922	373
17	Società cooperativa « Julia »	17-6-1922	380
18	Società anonima cooperativa « Labor Omnia Vincit »	23-6-1922	411
19	Società cooperativa « Amicitia »	24-8-1922	553
20	Società cooperativa « Domus »	21-8-1922	558
21	Società cooperativa « Piave » per costruzione case economiche tra impiegati ex-combattenti di pubbliche amministrazioni	20-12-1922	739
22	Società anonima cooperativa « Italia vittoriosa »	17-7-1923	452
23	Società cooperativa « Cooperativa Stabile 53 »	12-4-1924	201
24	Società anonima cooperativa abitazioni economiche « S.A.C.A.E. »	22-10-1924	500
25	Società cooperativa « La Difesa »	8-4-1925	211
26	Cooperativa edilizia « Roma »	6-5-1925	290
27	Società cooperativa « Fide et Virtute » tra ufficiali in servizio attivo permanente e ufficiali mutilati ex-combattenti in servizio	16-6-1925	336
28	Società cooperativa « Ostilia »	23-6-1925	337
29	Società cooperativa « Hermada » tra impiegati e pensionati dello Stato	1-7-1925	352
30	Società cooperativa « Domus et Labor »	10-7-1925	373
31	Società anonima cooperativa « Spes Mea »	25-7-1925	410
32	Società cooperativa « La gaia casa »	14-7-1925	454
33	« La borgata degli artisti »	22-9-1925	518
34	Società cooperativa « Ostia giardino »	26-3-1926	134
35	Società cooperativa « Domus Latina »	8-6-1926	261
36	Società anonima cooperativa immobiliare « S.A.C.I. »	22-6-1926	308
37	Società cooperativa edilizia « Giovinezza »	28-7-1926	373
38	Società cooperativa edilizia conducenti vetture	6-8-1926	395
39	Società cooperativa artigiani rurali « Prenestine »	14-8-1926	412
40	Società cooperativa « Filippo Corridoni »	14-10-1926	497
41	Società cooperativa « Case per il personale della STA »	24-1-1927	50
42	Società cooperativa edilizia tra impiegati e professionisti « Saluberrima »	16-3-1927	163
43	Società cooperativa « Giovanni Giuriati »	22-6-1927	307
44	Società cooperativa « Il condominio »	20-2-1928	198
45	Società cooperativa edilizia « Romana Domus »	9-3-1929	199
46	Società cooperativa case fra mutilati ed invalidi di guerra del Governatorato di Roma	2-8-1929	522

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizioni o comunicazioni al Ministero delle corporazioni entro il termine citato.

(3742)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.